

Udine, 19 marzo 2025

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS
Via C. Colombo, 44 00147 ROMA
va@pec.mite.gov.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA
Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile Servizio
valutazioni ambientali v. Carducci 6 TRIESTE
ambiente@certregione.fvg.it

e p.c. Comune di Pradamano
comune.pradamano@certgov.fvg.it

Oggetto: Progetto per la costruzione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40 MW denominato “Giacomelli” da realizzare nel Comune di Pradamano (UD) in loc. “Colli Giacomelli” e relative opere di connessione nei Comuni di Pradamano e Remanzacco (UD). **OSSERVAZIONI.**

La società D2M Friuli ha presentato domanda per realizzare un impianto di 40 MWp nel Comune di Pradamano (UD) sopra oggettivato.

In merito a tale domanda ed ai relativi contenuti progettuali e, più in generale, alle modalità con cui essa è arrivata a conoscenza della popolazione locale si osserva quanto segue:

1- Il progetto prevede la coltivazione di foraggiere sotto e fra i tracker dei pannelli per l'80,7% della superficie totale; marginalmente a tale attività, è prevista un'area per apicoltura (1,2 ha) che, presumibilmente, dovrebbe utilizzare l'area a foraggiere per il bottinaggio e per la produzione di miele. Tuttavia, tale previsione resta tale in assenza, fin da subito, di un contratto impegnativo che la proponente deve esibire con un agricoltore e/o apicoltore o con una rilevante associazione di apicoltori tale da garantire nel tempo

di vita dell'impianto non solo che l'attività apistica abbia luogo, ma che anche la gestione del manto erbaceo e vegetale utile al bottinaggio delle api sia effettuato e mantenuto nel tempo.

Si chiede, pertanto, che l'eventuale parere favorevole preveda tale obbligo in maniera esplicita e non una semplice "dichiarazione di interesse" (v. all.to DPM_R_03_A_A_A_1 Impianto agricolo).

2- Non si può non sottolineare come, ancora una volta, la predisposizione e la pubblicazione di questo tipo di impianti avvenga senza un preventivo processo di discussione e presentazione alla comunità e all'amministrazione locale che si ritrovano a dover prendere sostanzialmente atto di progetti dal forte impatto territoriale senza avere contezza degli stessi e delle ragioni che li hanno promossi; solo nel 2024 in Regione Friuli VG sono stati presentati progetti di impianti fv a terra riguardanti 504 ha per 322 MW e cosiddetti agrivoltaici per 415 ha e 375 MW molti dei quali nei comuni limitrofi a Pradamano che pure risulta essere un comune con impianti già realizzati ed altri, numerosi, autorizzati e/o in via di realizzazione.

Tale situazione, che si sta verificando in modo crescente nella regione Friuli-VG, crea crescente malumore e opposizioni non solo e non tanto al singolo progetto, ma a tutto il processo di transizione energetica che, invece, dovrebbe essere governato e condotto con metodi partecipativi più efficaci e coinvolgenti al fine di aumentarne la consapevolezza e l'accettazione sociale.

Quanto sopra, a maggior ragione, ha motivo di considerazione se si pensa a quanto disposto dall'articolo 5, c. 1, lett. b) LR 2/2025 (cit.: *Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale*) e dal D.M. settembre 2010 fra i criteri generali alla lett. g) ("coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future").

Nessuno dei criteri sopra evidenziati è ottemperato dal progetto in oggetto.

3) Nel Comune di Pradamano la SAU ammonta a 578,3 ha (v. RAFVG, I dati comunali del Censimento dell'agricoltura in FVG – 2024); quella occupata da impianti a terra di superficie >10 MW già approvati e di prossima realizzazione supera il 6%, cioè, due volte il massimo previsto dalla LR 2/2025; volendo considerare la somma di tutti i progetti esistenti, approvati o depositati si supera il 9% della SAU (totale 1 tab.1). Considerando, infine, l'occupazione di SAU contando anche del progetto in questione, la SAU occupata raggiungerebbe:

a) considerando l'area totale dell'impianto il 23,9% (totale 2 tab. 1)

b) considerando "solo" l'area occupata dall'impianto (la cosiddetta "area disponibile"), la SAU occupata raggiungerebbe il 22,67% (totale 3 tab.1)!

L'impianto in oggetto determinerebbe, da solo, una riduzione della SAU del 13,67 – 14,9%!

Una situazione francamente inaccettabile.

Tab. 1 Impianti esistenti o autorizzati (Pradamano)

Nome	ha	MW	
Ellomay	37,30	33,67	
Friul Elios	0,45	0,90	
BIWO	4,79	3,96	
Elion	5,80	4,50	
Ecoenergia	4,78	3,00	
TOTALE 1	53,12	46,03	9,19
D2M Friuli totale	85,00	40,00	
TOTALE 2	138,12	86,03	23,88
D2M Friuli occupata	78,00	40,00	
TOTALE 3	131,12	126,03	22,67

fonte: Comune di Pradamano

4 – Il progetto interessa in maniera diretta e ampia il Roiello di Pradamano, antico corso d'acqua artificiale dichiarato "bene di notevole interesse pubblico" (v. D.M. Beni culturali e Ambientali dd 14.04.1989) e già oggetto di un contratto di fiume approvato dalla Regione FVG con DGR 1342/2022, oltre che dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (Deliberazione 421/d/22), dai Comuni di Pradamano e Udine, dal Comitato Amici del Roiello di Pradamano e da Legambiente FVG.

Tale contratto, sottoscritto e vigente dal 07.11.2022, non solo individua il territorio di riferimento cui esso si riferisce, ma anche le azioni di tutela e salvaguardia da porre in atto per la conservazione sua e del suo territorio (v. Documento Strategico allegato, in particolare Assi strategici 2, 3, 4, 7 e 9). Per l'attuazione delle azioni previste nel programma d'azione (PDA) allegato al contratto di fiume summenzionato, la Regione FVG ha concesso un finanziamento di 50.000,00 euro a favore dei due comuni interessati.

Per espressa indicazione della società proponente (cfr. pag. 33 della relazione generale al SIA), l'intervento in parola ricade -secondo la definizione di cui al d.lgs. n. 199/2021- in "area non idonea" in quanto interessata dal buffer di 500 metri dal Roiello di Pradamano, bene tutelato ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. n. 42/2004 e dichiarato di notevole interesse pubblico dal d.m. del 14 aprile 1989.

Il forte impatto visivo prodotto dal realizzando intervento non solo svaluterà la bellezza dei paesaggi circostanti, con evidenti ricadute negative anche in termini turistici, ma determinerà anche una diminuzione del valore degli immobili rurali e non tipici con conseguente penalizzazione del mercato immobiliare del territorio. Inoltre, l'intervento proposto si inserisce in un contesto paesaggistico circostante ancora intatto e non interessato da attività infrastrutturali e produttive in grado di snaturare la sua peculiare connotazione rurale, oggetto di specifica protezione da parte del Codice Urbani.

Premesso quanto sopra, e richiamate in particolare, le finalità di tutela e salvaguardia contenute nel Contratto di fiume di cui sopra, si ritiene che il proponente non abbia chiaramente evidenziato e valutato gli aspetti paesaggistici connessi con la presenza nel sito di progetto del rio Roiello di Pradamano, sia in riferimento al quadro di tutela posto dalle normative di settore (v. sopra), sia in riferimento ai vincoli posti in essere dal Piano paesaggistico regionale; a tal proposito si evidenzia che il progetto intercetta specifici livelli

di attenzione che interessano il bene paesaggistico tutelato e che questo richiede una puntuale riflessione con riferimento alla prescrizione che prevede che devono essere mantenute libere le visioni dei punti panoramici individuati verso il paesaggio e i beni culturali; per quanto sopra, si ritiene che il progetto debba evitare un impatto che determini la perdita dei valori associati ai luoghi e debba essere integrato al paesaggio attraverso criteri progettuali e localizzativi qualificanti il paesaggio medesimo con minimizzazione del consumo di suolo magari contemplando alternative progettuali che prevedano l'installazione dei moduli su aree compromesse o degradate, pur presenti nel territorio del Comune di Pradamano, che risulterebbero così riqualificate all'uso energetico.

Pertanto, non esiste, allo stato, alcuna disciplina derogatoria e/o di compatibilità assoluta con i valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agricoli applicabile agli impianti agrivoltaici, mentre la società proponente si è limitata ad indicare che l'intervento sarà collocato in area non idonea, senza fornire prova di aver analizzato e valutato eventuali impatti negativi sull'area interessata ove è presente un bene paesaggistico e vincolato.

5 – A proposito del programma agronomico (v. Relazione tecnica generale pag. 107) si osserva che le piante scelte per la fascia di mitigazione non risultano adeguate ad assolvere il compito ad essa principalmente assegnato che è quello del mascheramento ottico dell'impianto rispetto al contorno territoriale.

Infatti, con riferimento particolare all'acero campestre, unica specie arborea individuata, esso non appare adeguato per altezza a "nascondere" gli impianti retrostanti che avranno, alla massima altezza dichiarata, 6,3 m dal suolo. L'acero campestre, di cui si prevede fra l'altro, la piantumazione intercalata con nocciolo, biancospino ed altre cespugliose, è albero di terza grandezza (v. Alberi di Fenaroli e Gambi), cioè con altezza media di soli 12 m (max 22), e con chioma non compatta, ma leggera, non appare quindi in grado di schermare adeguatamente tutto l'impianto.

A maggior ragione, la scelta di tale specie non risulta adeguata in quanto lo stesso proponente ne prevede un'altezza, a maturità, compresa tra 7 e 10 m (v. all.to DPM_T_01_A_A_A_1_Abaco della vegetazione-Fascia di mitigazione).

Si consiglia la sostituzione e/o l'integrazione con arboree almeno di seconda grandezza quali, ad es., Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoacacia, Prunus avium altresì utili all'attività di bottinaggio.

Anche per tali impianti, **il proponente deve esplicitare il possesso di un contratto di manutenzione pluriennale** comprensivo di sostituzione delle fallanze e delle necessarie lavorazioni che garantiscano l'attecchimento e lo sviluppo dei trapianti oltre che le successive potature di formazione.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4, si ritiene non condivisibile la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente
Sandro Cargnelutti

FIRMATO DIGITALMENTE